

## **ALLEGATO H**

### **Schema di contratto per l'affidamento del servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative - CIG derivato \_\_\_\_\_**

VISTO il D.L. 30 ottobre 1995 n.451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995 n. 563, ed il relativo Regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 che prevede che con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo Decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno in data 20 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 10 dicembre 2018, con il quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara di appalto, con i relativi allegati, per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui all'articolo 10-ter e 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

---

**Département législatif et aides d'Etat**  
Affaires Préfectorales

**Dipartimento legislativo e aiuti di Stato**  
Affari di Prefettura

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165 274955 - 56 - 58 - 64  
télécopie +39 0165 274959

11100 Aosta  
Piazza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165 274955 - 56 - 58 - 64  
telefax +39 0165 274959

**PEC: [affari\\_prefettura@pec.regione.vda.it](mailto:affari_prefettura@pec.regione.vda.it)**  
**PEI: [prefettura@regione.vda.it](mailto:prefettura@regione.vda.it)**  
**[www.regione.vda.it/prefettura](http://www.regione.vda.it/prefettura)**  
**C.F. : 80006880076**

VISTO il bando di gara ed i relativi allegati, pubblicati in conformità al citato D.M., dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'ambito delle funzioni di prefettura esercitate dal Presidente della Regione;

RICHIAMATA la graduatoria approvata con decreto del Presidente della Regione n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, da cui risulta stabilito l'ordine di priorità – fermo restando quanto previsto dal paragrafo 22.3 del Disciplinare di gara - dei soggetti a cui, al ricorrere delle esigenze, affidare la gestione dei servizi in parola;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto in data \_\_\_\_\_;

#### **TRA**

**il Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie;**

#### **E**

L'ente gestore \_\_\_\_\_,  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
CF/P.I. \_\_\_\_\_,  
qui rappresentato da \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di accoglienza di cui all'art.11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, costituiti da singole unità abitative costituiti da singole unità abitative ubicate sul territorio della regione Valle d'Aosta, come meglio specificato dal successivo articolo 9.
2. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo, avente capacità ricettiva non superiore a 25 posti, che consente l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera b), punto 5, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4), da parte del migrante. L'erogazione dei rimanenti servizi è assicurata in modalità di rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi. In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all'*Allegato 3 (Tabella dotazione personale)* è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa, bensì al numero dei posti complessivamente destinati all'accoglienza, a condizione che le singole unità abitative siano

collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui, la cui distanza consenta un tempo di percorrenza di norma non superiore a 30 minuti, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (*Allegato 1*). La capacità ricettiva complessiva della rete non deve essere superiore a 50 posti.

3. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti dall'ente gestore presso i centri messi a disposizione, per un numero complessivo di posti pari a \_\_\_\_\_, con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:
- dall'Accordo quadro sottoscritto in data \_\_\_\_\_, dal presente contratto, dagli atti in essi richiamati e, in particolare, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati;
  - dal Decreto del Ministro dell'interno in data 20 novembre 2018;
  - dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
  - dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - dagli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.
5. I servizi devono essere resi dall'ente gestore in stretto raccordo con la Struttura organizzativa affari di prefettura (di seguito Prefettura) che si riserva di emanare direttive, di fornire chiarimenti finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

## **Articolo 2**

### **Erogazione di servizi e fornitura di beni**

1. L'ente gestore assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nell'*Allegato 1 (Specifiche tecniche)* e nell'*Allegato 3 (Tabella dotazione personale)*, che costituiscono parte integrante del presente contratto, nonché secondo le condizioni offerte in sede di gara:

#### **A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.**

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino (*badge*) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze. Il rilascio del *badge* ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti, nei casi espressamente autorizzati dalla Prefettura, da un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura stessa;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
6. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
7. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore;
8. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore.

## **B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.**

Il servizio comprende:

1. il servizio di **mediazione linguistico-culturale**. Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;
2. il servizio di **informazione**. Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese, francese, spagnolo e arabo. Il servizio comprende altresì l'informazione

sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell'ente gestore, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate;

3. il servizio di **assistenza sociale**. Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
4. il servizio di **preparazione dei pasti**. Il servizio è assicurato attraverso la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (*Allegato 1*);
5. il servizio di **lavanderia**. Il servizio è espletato mediante la fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (*Allegato 1*) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti;
6. il servizio di **trasporto**. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

#### **C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.**

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche (*Allegato 1*).
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche ed all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

#### **D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI**

1. Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:
  - effetti letterecci;
  - prodotti per l'igiene personale;
  - kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica);
  - *pocket money*;
  - materiale scolastico per i minori.

### **Articolo 3**

#### **Preparazione e fornitura di pasti**

1. Il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (*Allegato 1*).
2. Le derrate sono distribuite in via esclusiva dall'ente gestore.
3. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.

### **Articolo 4**

#### **Servizio di pulizia e igiene ambientale**

1. Per i servizi di pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni e per la raccolta dei rifiuti ordinari, nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata, l'ente gestore provvede alla fornitura di prodotti ed attrezzature indicati nelle specifiche tecniche di cui all'*Allegato 1*, occorrenti per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi **a cura dei migranti ospiti**. E' obbligo dell'ente gestore fornire agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle attività predette, vigilando sulla adeguata attuazione delle stesse, come prescritto dal citato *Allegato 1*.
2. I servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici nonché di smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta, previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali, sono espletati **a cura dell'ente gestore**.

### **Articolo 5**

#### **Personale**

1. L'ente gestore, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto, si impegna a rispettare nello svolgimento del servizio affidatogli il **piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari**, così come comunicato ai fini della stipula del presente contratto.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'ente gestore, conformemente a quanto previsto da apposita clausola sociale nel disciplinare di gara, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

4. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti, conformemente alle dotazioni minime indicate nell'*Allegato 3 (Tabella dotazione personale)* e alle prestazioni aggiuntive offerte in sede di gara. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
5. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'ente gestore è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella di cui all'*Allegato 3 (Tabella dotazione personale)*.
6. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
7. L'ente gestore riconosce alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'ente gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

## **Articolo 6**

### **Direttore del centro**

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
  - all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
  - ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
  - a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;

- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
- a verificare l'esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati, degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti ai sensi dell'articolo 4, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche (*Allegato 1*).

## **Articolo 7**

### **Medico responsabile sanitario del centro**

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

## **Articolo 8**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'ente gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'ente gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. L'ente gestore garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. E' a carico dell'ente gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
5. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

6. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'interno o l'Amministrazione regionale.

## **Articolo 9**

### **Beni immobili**

1. L'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche tecniche (*Allegato 1*) e dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. Le unità abitative da adibire a centri di accoglienza, in osservanza della clausola di salvaguardia prevista dalla Direttiva del Ministro dell'interno dell'11 ottobre 2016, potranno essere dislocate su tutto il territorio regionale con esclusione dei comuni ove sono attivi progetti SIPROIMI (ex. SPRAR), attualmente presenti nei Comuni di Champorcher, Saint-Vincent, Saint-Rhémy-en-Bosses.
2. La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in caso di mancata sostituzione, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 22.
3. La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio o di attivazione di un nuovo centro SIPROIMI, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati. Nell'ipotesi in cui l'ente gestore non provveda alla sostituzione dell'immobile ritenuto inadatto ai sensi del presente comma, la Prefettura procederà alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 con espunzione dei relativi posti di accoglienza dal totale assegnato al contraente.
4. In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, l'ente gestore potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti sopra indicati. La Prefettura valuterà a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente e l'idoneità dell'alternativa offerta.

5. Si precisa in ogni caso che per l'attivazione delle strutture di accoglienza si procederà all'acquisizione del parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, come prescritto dall'art. 11, comma 2, Dlgs 18 agosto 2015 n. 142 così come modificato dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132.

## Articolo 10

### Responsabilità e copertura assicurativa

1. Il Ministero dell'interno e l'Amministrazione regionale sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.  
L'ente gestore a copertura dei rischi connessi al presente appalto ha presentato copia conforme della **polizza assicurativa contro i rischi professionali** in corso di validità, emessa da \_\_\_\_\_ con massimale di \_\_\_\_\_.

## Articolo 11

### Determinazione dell'importo del contratto di appalto

1. La Prefettura corrisponderà l'importo di € \_\_\_\_\_, **oltre IVA se dovuta, pro capite - pro die per ciascun ospite accolto.** A tale importo si aggiunge l'importo del *pocket money* di € **2,50 pro capite pro die per ciascun ospite accolto.**
2. Si aggiungono, **se dovuti**, secondo modalità e nei limiti stabiliti dal capitolato e dalle specifiche tecniche (*Allegato 1*):
  - il prezzo offerto per il singolo kit di primo ingresso (vestiario), pari a € \_\_\_\_\_ **oltre IVA se dovuta;**
  - il costo della scheda telefonica di € 5,00;
  - il rimborso del monte orario per il presidio medico, sulla base della retribuzione oraria lorda pari a € 22,46 prevista per i medici di continuità assistenziale dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale siglato in data 29 luglio 2009 e attualmente vigente.
3. L'importo annuo del presente contratto, quindi è pari a € \_\_\_\_\_.
4. Il gestore prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

## Articolo 12

### Cauzione

1. L'ente gestore, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo, ha prestato la garanzia definitiva previste dall'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che vale anche a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni del presente contratto in quanto discendente dall'Accordo quadro.

### **Articolo 13**

#### **Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto**

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'ente gestore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'ente gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.
3. La Prefettura, in relazione all'andamento dei flussi migratori, si riserva la facoltà di richiedere all'ente gestore, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, modifiche contrattuali che comportano un aumento ovvero una diminuzione di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo a base d'asta.
4. Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella in *Allegato 3*. Le misure di adeguamento sono comunicate al direttore dell'esecuzione del contratto che ne verifica la corrispondenza e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.

### **Articolo 14**

#### **Durata dell'appalto e opzioni di rinnovo e proroga tecnica**

1. La durata del contratto è di 12 mesi rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.
2. In caso di rinnovo, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
3. La Prefettura comunicherà all'ente gestore la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
4. La Prefettura si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi dell'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. La proroga tecnica sarà limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e non potrà avere durata superiore a 6 mesi dalla scadenza dell'Accordo quadro. La Prefettura comunicherà all'ente gestore la volontà avvalersi dell'opzione di proroga tecnica mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto in essere. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle

prestazioni previste dal contratto agli stessi - o più favorevoli per la Prefettura - prezzi, patti e condizioni.

## **Articoli 15**

### **Sospensione degli effetti del contratto**

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all'ente gestore.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'ente gestore del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'ente gestore provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

## **Articolo 16**

### **Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti del 50% dell'importo contrattuale a condizione che in sede di gara il concorrente abbia indicato le parti di servizio/fornitura che intende subappaltare.
2. L'ente gestore, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura revocherà l'autorizzazione.

4. L'ente gestore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. L'ente gestore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto, nonché corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun ribasso.
7. L'ente gestore rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
9. Il Ministero dell'interno e l'Amministrazione regionale sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'ente gestore e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e l'Amministrazione regionale da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

#### **Articolo 17**

##### **Obblighi dell'ente gestore nell'esecuzione del contratto**

1. L'ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento alle condizioni e modalità stabilite nel presente contratto, nei relativi allegati e nell'offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4.
3. L'ente gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno e l'Amministrazione regionale da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.
4. L'ente gestore, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, è tenuto a pubblicare con cadenza semestrale nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione successivamente alle verifiche operate dalla Prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati saranno resi disponibili nel sito internet

dell'Amministrazione regionale nella sezione dedicata ai Servizi di prefettura, attraverso un link di collegamento al sito internet o portale digitale del soggetto gestore.

5. Si richiama, inoltre, l'osservanza degli obblighi informativi fissati dall'art. 1, commi 125 e 125-sexies, L. 4 agosto 2017 n. 124, così come modificata dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34.

## **Articolo 18**

### **Il Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dirigente della Struttura organizzativa affari di prefettura. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del Responsabile unico del procedimento (RUP), impartisce all'ente gestore le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, anche nei casi previsti dal precedente articolo 9;
- f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
- i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Per i compiti e le funzioni del Direttore dell'esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

## **Articolo 19**

### **Sistema dei controlli**

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
  - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
  - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
  - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
  - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
  - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
  - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'ente gestore, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'ente gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

## **Articolo 20**

### **Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli**

1. L'ente gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'ente gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'ente gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.
3. L'ente gestore si impegna a trasmettere alla Prefettura l'elenco dei fornitori, con l'avvertenza che tali soggetti, al pari del contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa.
4. L'ente gestore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.
5. L'ente gestore si impegna a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei suoi confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.
6. Qualora l'ente gestore si rendesse responsabile dell'inosservanza delle sopracitate clausole, il presente contratto d'appalto sarà risolto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

## **Articolo 21**

### **Penali**

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'ente gestore, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

3. La Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

## **Articolo 22**

### **Risoluzione del contratto**

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
  - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
  - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 4, del presente capitolato;
  - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
  - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
  - e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
  - f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
  - g) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
  - h) la mancata sostituzione delle strutture di accoglienza ritenute inadeguate ai sensi del precedente articolo 9, comma 2;
  - i) la perdita in capo all'ente gestore dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **Articolo 23**

#### **Esecuzione in danno**

1. La Prefettura, nel caso in cui l'ente gestore non esegua le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'ente gestore.

### **Articolo 24**

#### **Corrispettivi**

1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato:
  - per i servizi di cui all'articolo 2 lettere A) e B), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
  - per i servizi di cui all'articolo 2 lettera C), sulla base del rendiconto delle ore rese dal presidio medico. Il rimborso sarà effettuato sulla base della retribuzione oraria lorda pari a € 22,46 prevista per i medici di continuità assistenziale dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale siglato in data 29 luglio 2009 e attualmente vigente. Il totale rimborsato non potrà superare il monte orario complessivo massimo pari a 4 ore all'anno per ciascun migrante ossia, pari a 200 ore annuali per unità di reti con 50 posti di accoglienza;
  - per i servizi di cui all'articolo 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica) e al *pocket money*.

### **Articolo 25**

#### **Fatturazione e pagamenti**

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in sei rate bimestrali posticipate.
2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo di gara (CIG) derivato del contratto attuativo dell'accordo quadro e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Il Codice univoco per la fatturazione elettronica è ULFJ6C.
3. In conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
  - a) L'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti;
  - il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso e scheda telefonica firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
  - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
  - la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
  - il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti;
  - il rendiconto delle ore rese dal presidio medico, sottoscritto dall'ente gestore e dal responsabile del presidio.
- b) L'ente gestore trasmette inoltre:
- il rendiconto dei costi sostenuti;
  - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
  - i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
  - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
  - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori;
  - le relazioni mensili previste dall'art. 20, relative ai mesi inclusi nel bimestre di riferimento, nelle quali sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.
4. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
  5. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'ente gestore e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
  6. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
  7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'ente gestore, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura.
  8. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'ente gestore non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
10. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

## **Articolo 26**

### **Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'ente gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della L. 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
  - a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L'ente gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'ente gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente contratto.

## **Articolo 27**

### **Recesso dal contratto**

1. La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'ente gestore tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per

sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

3. In caso di recesso per giusta causa, l'ente gestore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

## **Articolo 28**

### **Cessione del credito e divieto di cessione del contratto**

1. L'ente gestore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.
2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della L. 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' fatto divieto all'ente gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.
4. In caso di inadempimento da parte dell'ente gestore ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## **Articolo 29**

### **Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

1. L'ente gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. L'ente gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'ente gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/699/UE.

5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

*Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:*

*Allegato 1 (Specifiche tecniche relative alla erogazione dei servizi di accoglienza ed alla fornitura dei beni nei centri costituiti da singole unità abitative)*

*Allegato 2 (Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara)*

*Allegato 3 (tabella dotazione personale)*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

per l'Amministrazione

per l'Affidatario

L'Affidatario dichiara, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, di accettare senza eccezioni gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 27.

L'Affidatario